



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 23

Deliberazione n. 70 del 17/07/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE: TCP 2023.

L'anno **2023**, addì **diciassette**, del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, in collegamento tramite videoconferenza e convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09/07/2022, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza della Sindaca, Sig.ra Tania Meschiari, la Giunta Comunale.

Atteso che la presente riunione di Giunta Comunale, finalizzata all'attuazione di adempimenti idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, si svolge mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
MESCHIARI TANIA	Sindaca	X		X
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaca	X		X
BERSELLI ANDREA	Assessore	X		X
LEO VITTORIO	Assessore		X	
SACCHETTI ENZO	Assessore esterno	X		X

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca, Sig.ra Tania Meschiari, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE: TCP 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con poteri di Giunta Comunale n. 36 del 26/05/2022, esecutiva, avente per oggetto “Approvazione Tariffa Corrispettiva Puntuale: TCP 2022”;
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2022, esecutiva, avente per oggetto “Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. Provvedimenti”;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetti non all'organo consiliare ma alla Giunta Comunale. Dispone infatti l'art. 42 del TUEL che *“il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali :.....f) Istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*. Tale regola è derogata per le tariffe Tari dal comma 683 della Legge 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote Imu, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della Legge 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tali tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione sez. riunite civ., 29 aprile 2021, n. 11290, che, affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie che riguardano la tariffa puntuale (o "corrispettivo") in materia di rifiuti urbani, ha di fatto confermato la natura privatistica e non tributaria della TARI corrispettivo, di cui all'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 (Tarip) per cui si conferma, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 6/03/2023, immediatamente eseguibile, in ordine all'approvazione del piano esecutivo di gestione contabile anno 2023 per il periodo 2023/2025;

Atteso che:

- il comma 11, dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) dispone:
“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»”;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/05/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 luglio 2023.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017, attribuisce all'autorità (ARERA) il compito di riformare il metodo tariffario di cui al DPR n. 158 del 1999, che non stabilisce nulla in materia di riduzioni specifiche restando, quest'ultima competenza, in capo ai Comuni;
- la Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art. 1, comma 660, infatti e comunque, attribuisce ai comuni ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari *“Il comune può deliberare ... ulteriori riduzioni ed esenzioni.... La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

Considerato che nella costruzione del PEF 2022-2025, ATERSIR ha tenuto conto dei fabbisogni standards per il comune di Bomporto così come trasmessi ad ATERSIR;

Tenuto conto che HERA SPA ha trasmesso la tabella dello sviluppo delle tariffe TCP, assunte al prot. n. 7167 del 24/05/2023, (in relazione al PEF 2023 approvato da ATERSIR cui sottrarre le componenti gestite direttamente da HERA):

COMUNE	BOMPORTO
Riclassifica Tva	1.164.753,00 €
Riclassifica Tfa (-detrazioni compreso MIUR)	296.717,61 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.461.470,61 €
-Eccedenze	-55.185,01 €
+ Sconti (tipicamente CDR e avvio riciclo)	54.236,25 €
+ Altri Sconti UD+UND	6.009,82 €
+/- Altre partite	0,00 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-16.209,17 €
MONTANTE TARIFFARIO 2023	1.450.322,50 €

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le tariffe TCP per l'anno 2023 necessarie per finanziare i costi del servizio rifiuti come risultanti dal PEF 2023, approvato da ATERSIR, con le integrazioni e riduzioni evidenziate dal gestore e sopra riportate di cui all'allegato A);

Ritenuto, altresì, opportuno per l'anno 2023 approvare le misure di riduzione di cui all'allegato B) Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Tariffa Corrispettiva Puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata per il Comune;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le tariffe TCP per l'anno 2023 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, necessarie per finanziare i costi del servizio rifiuti come risultanti dal PEF 2023, approvato da ATERSIR, con le integrazioni e le riduzioni evidenziate dal gestore e sopra riportate;
2. di approvare per l'anno 2023 le misure di riduzione, di cui all'allegato B) Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Infine, a seguito di separata votazione, resa mediante dichiarazione individuale, che dà quale esito finale l'unanimità dei consensi favorevoli, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, in considerazione della necessità di procedere urgentemente nei termini di legge all'applicazione della tariffa corrispettiva per l'anno 2023.

Allegati:

- A) Tariffa corrispettiva puntuale, listino tariffario domestico e non domestico;
- B) Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni. Anno 2023.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA SINDACA
Sig.ra Tania Meschiari
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esther Melania Carletta
sottoscritto digitalmente
